



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Unità di missione strategica**affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza**

Piazza Dante n. 15 - 38122 Trento

T +39 0461 494666

F +39 0461 493690

pec umst.giunta-trasparenza@pec.provincia.tn.it@ umst.giunta-trasparenza@provincia.tn.itweb www.provincia.tn.it

Spett.li

Dipartimenti e UMST

Servizi e UMSE

Agenzie

e p.c Direttore Generale

Organismo indipendente di valutazione delle
attività e dell'organizzazione

P326/2023/6.3-2020-94

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: istanze di accesso civico generalizzato – silenzio delle strutture di merito – conseguenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), in caso di diniego, totale o parziale, dell'accesso, di differimento o di mancata risposta entro il termine fissato dalla legge¹, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

Nello svolgimento della predetta funzione, allo scrivente è stato richiesto in più occasioni il riesame in conseguenza della mancata risposta da parte della struttura di merito.

Tale condotta omissiva desta non poche preoccupazioni in ragione delle conseguenze che dalla stessa possono derivare, non solo per i diretti interessati, ma anche, per l'amministrazione provinciale, sia in termini di immagine², sia in termini di qualità complessiva dell'azione amministrativa. Diversamente da quanto accade in materia di accesso documentale, infatti, nell'accesso civico generalizzato, non è prevista alcuna forma di silenzio qualificato. Il d.lgs. n. 33

¹ Trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza (art. 5, comma 6, d.lgs. n. 33 del 2013).

² Per l'eventuale responsabilità per danni all'immagine della pubblica amministrazione, quale conseguenza della violazione dell'obbligo di adottare il provvedimento espresso relativo ad un'istanza di accesso civico generalizzato, si rimanda all'art. 46 del d.lgs. n. 33 del 2013.

del 2013 non contiene alcuna norma analoga all'art. 25, comma 4³, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) ovvero all'art. 32, comma 7⁴, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (*Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo*).

Mancando una simile qualificazione giuridica, il silenzio in oggetto non potrà che ricadere nel perimetro applicativo dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, il cui comma 8, espressamente recita "*La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti*". Sul piano processuale, invece, tenuto conto di alcuni recenti arresti giurisprudenziali⁵, alla fattispecie devono ritenersi applicabili le disposizioni del rito speciale avverso il silenzio, ex art. 117 cpa. nonché, sul piano risarcitorio, quelle dell'art. 30⁶ cpa. Per completezza, è opportuno poi osservare che non può a priori escludersi la configurabilità di una responsabilità (anche) penale ex art. 328, comma 2, c.p. (*Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione*), né di una responsabilità amministrativa ex art. 46 del d.lgs. n. 33 del 2013.

A livello provinciale, la condotta omissiva in parola assume rilevanza in forza dell'art. 5, comma 4, della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (*Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5*), ai sensi del quale il RPCT è tenuto a segnalare "*alla struttura competente in materia di procedimenti disciplinari e al nucleo di valutazione i casi di inadempimento o di parziale adempimento di questa legge per l'adozione dei provvedimenti di competenza, compresa la valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato ai sensi dell'articolo 18, comma 1 ter, della legge sul personale della Provincia 1997. Il responsabile per la trasparenza, inoltre, segnala al nucleo di valutazione della dirigenza i casi d'inadempimento per i quali sono previste sanzioni amministrative*".

Alla luce di quanto sopra riferito, le strutture in indirizzo sono invitate ad adottare, nei termini di legge, i provvedimenti di risposta alle istanze di accesso civico generalizzato di loro competenza.

La scrivente struttura rimane a disposizione per il supporto nell'analisi delle questioni giuridiche complesse relative alle singole istanze. Si fa presente che ai fini di apprestare la massima tutela ai dati personali che possono essere contenuti, tanto nelle singole istanze di accesso civico generalizzato e viepiù nei documenti richiesti in ostensione, le strutture sono invitate a non inoltrare allo scrivente dette istanze né i predetti documenti.

Di seguito si riportano taluni riferimenti, utili per la gestione delle istanze in oggetto:

- l'ANAC, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 (allegata alla presente), ha adottato specifiche linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle cause di esclusione e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, del più volte citato decreto legislativo n. 33 del 2013;

3 Il cui primo periodo recita "*Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta*".

4 Il cui primo periodo recita "*Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di accesso, questa si intende rifiutata*".

5 TAR Lazio, sentenza n. 11656 dell'11 novembre 2021.

6 In particolare l'art. 30, comma 4, primo periodo, del cpa, espressamente recita "*Per il risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento*".

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di accesso civico generalizzato, ha adottato due circolari, n. 2 del 2017 e n. 1 del 2019 (allegate alla presente), con le quali ha fornito, a tutte le pubbliche amministrazioni, indicazioni operative per la gestione uniforme dell'istituto dell'accesso civico generalizzato;
- il Centro nazionale di competenza FOIA (<https://foia.gov.it/chi-siamo/mission>) è impegnato in un monitoraggio continuo della giurisprudenza in materia di accesso civico generalizzato (<https://foia.gov.it/osservatorio/giurisprudenza>) e, nell'ambito di tale monitoraggio, elabora periodicamente dei rapporti (<https://foia.gov.it/osservatorio/monitoraggio>).

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE

- dott. Nicola Foradori -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegati: *ut supra*.